

DIRITTO IN Prospettive

Simona Ardesi

Avvocato, consulente e formatore
simona.ardesi@virgilio.it

Presentiamo in questo numero il primo appuntamento con una nuova rubrica giuridica di PSS, che verrà curata dall'Avvocato Simona Ardesi. La rubrica "Diritto in Prospettive" comparirà periodicamente sulla rivista, alternandosi con la consueta Rassegna legislativa, che tornerà presto sulle nostre pagine.

Questo ulteriore spazio di approfondimento/aggiornamento, seppur nella sua brevità, risponde al desiderio di offrire ai lettori una prospettiva giuridica, che guardi o ri-guardi alcuni dei temi tradizionalmente legati alla rivista, prendendo spunto da quesiti ricorrenti. Le suggestioni proposte dall'autrice saranno così occasione di una riflessione anche dal punto di vista del diritto, su snodi cruciali dell'agire professionale sociale e sociosanitario.

La nuova rubrica parte con un interrogativo legato a un tema classico del lavoro sociale: "A che titolo il servizio sociale interviene in favore di nuclei familiari con figli minori d'età?"

Simona Ardesi è avvocatessa, docente di diritto di famiglia e diritto minorile nelle facoltà di Sociologia e di Scienze della formazione dell'Università Cattolica e nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Brescia. Svolge da anni attività di consulenza giuridica e formazione per operatori sociali e sociosanitari.

A CHE TITOLO IL SERVIZIO SOCIALE INTERVIENE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI D'ETÀ?¹

Spesso il servizio sociale si trova implicato in situazioni che riguardano minorenni e le loro famiglie. Il livello di gravità di tali vicende e la misura del coinvolgimento del servizio sociale si presenta assai variabile; a volte ci si trova in presenza di richieste di sostegno nella cura dei figli avanzate da parte di madri sole in condizioni di fragilità psicologica e precarietà economica e lavorativa; altre di fronte alla miopia di genitori che si ostinano a negare gli evidenti disagi e sofferenze dei figli e a riconoscerne la causa in parte anche nei propri comportamenti; qualche volta a rivolgersi all'assistente sociale sono i diretti interessati (genitori, parenti, meno frequentemente i minori), più spesso il coinvolgimento è sollecitato da terzi (operatori di altri servizi, scuola, autorità giudiziaria).

Nei contesti formativi, di supervisione e di consulenza (ossia nei luoghi dove "l'operare" si confronta con "il pensare") aleggia spesso implicita una domanda: in queste situazioni, a che titolo si interviene? Per quale via l'ente locale, il servizio sociale, l'assistente sociale sono chiamati o si debbono sentire chiamati in causa? O, più esplicitamente, da un punto di vista giuridico, cosa legittima e/o impone una loro attivazione? Quali norme sono a fondamento dell'intervento sociale nei confronti dei minori d'età e delle loro famiglie?

Gli operatori raramente mostrano di aver dubbi sulla legittimità del proprio intervento quando quest'ultimo si

inserisce in un contesto giudiziario. In tali casi, l'operatore sente di muoversi legittimamente, proprio in forza del "mandato dell'autorità giudiziaria"; si possono convocare i genitori presso i servizi, si possono eseguire visite domiciliari, si possono attivare interventi di sostegno, perché, esplicitamente o implicitamente, lo ha chiesto/disposto un giudice. Tuttavia, accanto e oltre questa motivazione, che di per sé legittimerebbe l'intervento di qualsiasi servizio pubblico incaricato dall'autorità giudiziaria (Sert, Cps, neuropsichiatria infantile, ecc.), per il servizio sociale vale anche un'ulteriore e più pregnante giustificazione legislativa. Esistono, infatti, nel nostro ordinamento, alcune norme che, nonostante le trasformazioni subite nel tempo, confermano la competenza del servizio sociale a occuparsi di minorenni e dei loro nuclei familiari sia nel corso di un procedimento giudiziario, sia antecedentemente e successivamente all'intervento dell'autorità giudiziaria.

È noto che l'attuale concetto di servizio sociale affonda le proprie radici nel ben più antico concetto di "assistenza sociale" e di "beneficenza pubblica"; tralasciando di dare conto delle trasformazioni di quella che viene ormai oggi chiamata anche nei *curricula* universitari "scienza del servizio sociale", pare utile richiamare sinteticamente le previsioni normative contenute nel d.p.r. 616/77 e nella l. 328/00.

Il d.p.r. 616/77 fu l'intervento legislativo che consentì di dare l'avvio, attraverso deleghe e trasferimenti, alla razionalizzazione e al riassetto delle funzioni e delle competenze distribuite

tra Stato, Regioni e autonomie locali, in settori dell'organizzazione amministrativa tra i quali, appunto, la materia della "beneficenza pubblica". L'ente locale fu identificato quale soggetto cui attribuire la titolarità della predisposizione ed erogazione degli interventi e delle attività riconducibili a tale concetto.

Tra le norme che concorrono a individuare il complesso di tali attività, l'articolo 23 del d.p.r. 616/77 include gli "interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile", restando escluso solo l'ambito della competenza penale, già previsto dalla l. 1085/62 in capo agli uffici di servizio sociale dei centri di rieducazione per minorenni (ora Centri per la giustizia minorile).

In virtù di tale previsione, quindi, l'amministrazione comunale, attraverso la sua articolazione del servizio sociale, viene a essere coinvolta nei procedimenti giudiziari che (per l'ambito della competenza civile) riguardano minorenni i cui genitori sono sottoposti al giudizio di inadeguatezza/inidoneità/inacapacità nello svolgimento dei compiti inerenti la potestà e (per l'ambito della competenza amministrativa) si occupano di "minori irregolari per condotta o per carattere", così come previsto dall'articolo 25 del r.d.l. 1404/34, istitutivo del Tribunale per i minorenni.

L'affinamento progressivo del concetto di servizio sociale, prodotto anche grazie all'opera successiva del legislatore, dapprima attraverso l'articolo 128 del D.lgs. 112/98 e quindi con la legge quadro 328/00, non contraddice, anzi rafforza questo fondamento.

Analizzando specialmente la legge quadro, i richiami alla famiglia e ai minori d'età emergono infatti numerosi; rinviamo sinteticamente agli articoli 1 (Principi generali e finalità), 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari), 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). Dalla lettura di questi articoli si consolida l'idea che il servizio sociale dell'ente locale, in virtù della sua prossimità ai bisogni e alle risorse dei cittadini, svolga una funzione fondamentale nel promuovere il benessere e nel concorrere all'eliminazione o alla riduzione delle condizioni di svantaggio, difficoltà, disagio delle persone e delle famiglie. All'articolo 16, infatti, si legge che "il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;

sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana". Le politiche sociali in favore della famiglia devono quindi proiettarsi verso un duplice orizzonte: quello preventivo-promozionale, nei confronti delle situazioni comuni, ordinarie, quotidiane, per uno sviluppo complessivo della comunità familiare, e quello riparativo-contenitivo, nei confronti di situazioni patologiche, emergenziali, fortemente disagiate. In relazione a questo secondo scenario, l'articolo 22, lettera c, indirizza verso la predisposizione di interventi per i minori in situazioni di disagio "tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Accesso prioritario ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali viene, inoltre, garantito a norma dell'articolo 2, comma 3, tra gli altri, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per cui si rendano necessari interventi assistenziali.

Da un lato, quindi, competenza a intervenire, nei confronti delle famiglie con minori, con interventi di valorizzazione, sostegno, supporto, in contesti d'aiuto a richiesta spontanea o comunque fuori dai circuiti giurisdizionali; dall'altro, a garantire interventi assistenziali per chi ne abbia bisogno, a seguito di pronunciamento dell'autorità giudiziaria.

Il richiamo alle norme che potremmo definire "di sistema", norme cioè che concorrono a definire strutturalmente il servizio sociale dell'ente locale, sarebbe già sufficiente allo scopo di dimostrare la sussistenza di un dovere d'intervento a sostegno di situazioni coinvolgenti famiglie con minori, anche al di là del cosiddetto "mandato dell'autorità giudiziaria".

È tuttavia il caso, per conferire ulteriore spessore allo scenario normativo, di richiamare anche la l. 184/83; a seguito delle modifiche introdotte con la l. 149/01, l'articolo 1, infatti, pone espressamente a carico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali l'obbligo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Seppure assoggettandolo al limite delle risorse finanziarie disponibili, la norma impone l'obbligo di farsi carico in ottica preventiva dei nuclei familiari

in difficoltà; si configura pertanto una sorta di mandato a presidiare il diritto del minore a vivere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, che assegna all'ente locale la dimensione operativa, riservando allo Stato e alle Regioni compiti di indirizzo e di normazione.

In questa prospettiva, sia a livello costituzionale sia a livello ordinario, il nostro ordinamento delinea un sistema di diritto familiare e minorile radicato sul principio della responsabilità primaria dei genitori nella cura e nella promozione del pieno sviluppo dei propri figli e sul ruolo vicario dello Stato che, attraverso le proprie istituzioni, ha

il preminente compito di garantire alle famiglie le condizioni per assolvere adeguatamente ai propri compiti educativi e, a fronte di situazioni di inidoneità familiare, ha l'obbligo di protezione dei diritti dei minori per mezzo di interventi progressivamente più incisivi, dal sostegno alla sostituzione.

Il servizio sociale dell'ente locale concorre, attraverso il proprio sistema di prestazioni e di interventi, al raggiungimento di tali obiettivi.

Note

1 Risposta più articolata e approfondita si trova nel testo Ardesi S., Filippini S., *Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche*, Carocci Faber, Roma, 2008, di cui si anticipano sinteticamente alcuni contenuti.

SEGNALAZIONI

M. Sirianni

ANGELI SENZ'ALI,

Andrea Oppure Editore, Roma, 2006

La cerebropatia che affligge Chiara non frena la sua voglia di ricevere e dare amore. Abbandonata dalla nascita, nella casa d'accoglienza in cui viene ospitata trova l'affetto di un fratello acquisito e il calore di una famiglia che la accompagna in un difficile cammino alla scoperta della vita. Il racconto di un'esistenza in bilico tra la voglia di farsi ascoltare e la richiesta legittima di aiuto.

E. Nardo

AVETE SEMPRE RAGIONE VOI!

Erickson, Gardolo (TN), 2007

Convivere con le fragilità, le sfide e le emozioni di un adolescente non è facile: il genitore vive con apprensione questa particolare fase dello sviluppo della personalità del figlio, preoccupato per gli improvvisi sbalzi di umore, sorpreso dai repentini cambiamenti del corpo, a volte ferito dall'allontanamento affettivo del ragazzo. L'adolescente, a sua volta, vive un'esperienza altrettanto complessa: le esigenze di autonomia rispetto alla famiglia e di accettazione da parte del gruppo dei pari sembrano non essere capite dai genitori, che fino a poco tempo prima rappresentavano il suo principale punto di riferimento. In questo volume l'autrice propone alcuni percorsi di riflessione, che potranno aiutare madri e padri a restare vicini, alla «giusta distanza», ai loro figli adolescenti in una fase così delicata, e questi ultimi ad accogliere e gestire con consape-

volezza i cambiamenti cui andranno incontro, per andare oltre il conflitto, all'interno di una comunicazione positiva e matura. La proposta può essere estesa anche agli educatori, che troveranno utili strumenti per la comprensione del vissuto di entrambe le parti.

F. Pajares, T. Urdan (a cura di)

L'AUTOEFFICACIA DEGLI ADOLESCENTI

Erickson, Gardolo (TN), 2007

L'autoefficacia è l'insieme delle convinzioni che una persona possiede riguardo alle proprie capacità di organizzare ed eseguire azioni necessarie al raggiungimento dei propri scopi. La formulazione di questo costrutto psicologico è considerata da molti come uno dei più importanti progressi nella storia della psicologia: oggi sarebbe semplicemente impossibile spiegare fenomeni come la motivazione, l'apprendimento, l'autoregolazione e il successo scolastico e professionale senza fare riferimento al ruolo delle convinzioni di autoefficacia. Il volume focalizza l'attenzione sullo sviluppo di questo costrutto negli adolescenti. Gli autori hanno raccolto numerosi interventi dei più grandi esperti in materia, primo fra tutti il professor Albert Bandura, padre della teoria sociocognitiva e del concetto di autoefficacia. Vengono presi in considerazione i più importanti ambiti della vita degli adolescenti sui quali le convinzioni di autoefficacia esercitano la propria influenza, tra cui il contesto familiare, quello scolastico, le scelte professionali, lo sport e i comportamenti relativi alla salute.